

3.1.

Accordo intercantonale sulle università

del 20 febbraio 1997

I. Disposizioni generali

Art. 1 Scopo

¹L'accordo regola, a livello intercantonale, l'accesso alle università nel rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione da versare ai cantoni universitari.

²Esso favorisce in questo modo la realizzazione di una politica universitaria svizzera coordinata.

Art. 2 Definizioni

¹È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all'accordo. È definito cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini.

²È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un'università riconosciuta o un istituto universitario sovvenzionato dalla Confederazione che offre una formazione base completa¹.

Art. 3 Principi

¹I cantoni debitori versano ai cantoni universitari un contributo annuale per i costi di formazione dei loro cittadini.

¹ RS 414.20

²I cantoni universitari garantiscono a studentesse e studenti, a candidate e candidati agli studi provenienti dai cantoni contraenti lo stesso trattamento di quello riservato ai propri.

Art. 4 Politica universitaria

¹I cantoni universitari coordinano la loro politica universitaria. Essi coinvolgono i cantoni non universitari ai loro lavori e decisioni in modo appropriato e garantiscono loro un posto negli organi comuni.

²I cantoni universitari collaborano con la Confederazione e coordinano la loro politica con quella dei cantoni e della Confederazione in materia di scuole universitarie professionali.

³Gli accordi di portata nazionale, che i cantoni universitari concludono in applicazione del capoverso 1, sono sottoposti per preavviso alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

⁴I cantoni universitari informano periodicamente la Commissione dell'Accordo sulle università (articolo 16) e la CDPE.

Art. 5 Principato del Liechtenstein

Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. Ad esso spettano i diritti e incombono i doveri di un cantone contraente.

Art. 6 Cantoni partecipanti al finanziamento di un'università

I cantoni contraenti che partecipano al finanziamento di un'università non sono tenuti a versare al cantone universitario in questione i contributi ai sensi del presente accordo, nella misura in cui la loro partecipazione finanziaria raggiunge o supera l'ammontare dei contributi previsti al titolo IV.

Art. 7 Cantone debitore

¹È considerato debitore il cantone contraente in cui la studentessa o lo studente ha il domicilio civile (articoli 23-26 CCS²) al momento del rilascio dell'attestato che abilita ad accedere agli studi universitari.

²Nel caso in cui una studentessa o uno studente, dopo aver ottenuto un titolo universitario (licenza, diploma o altro certificato), intraprende un nuovo studio universitario, è considerato debitore il cantone contraente dove la studentessa o lo studente ha il domicilio civile al momento dell'inizio del nuovo studio (inizio del semestre).

II. Studentesse e studenti

Art. 8 Definizione dello studente

¹È una studentessa o uno studente ai sensi di questo accordo la persona immatricolata presso un'università o un altro istituto universitario, riconosciuti giusta l'articolo 2, di un cantone contraente.

²I contributi sono versati per i seguenti gradi di studio:

- a. fino al primo diploma: cicli di studio che portano alla licenza o al diploma e cicli di studio che portano a certificati non accademici
- b. dottorato: cicli di studio che portano al dottorato

³Per studentesse o studenti in congedo non sono versati contributi.

² RS 210

Art. 9 Determinazione dell'effettivo delle studentesse e degli studenti

¹L'effettivo delle studentesse e degli studenti è stabilito secondo i criteri del sistema d'informazione universitario svizzero dell'Ufficio federale della statistica.

²Le studentesse e gli studenti sono attribuiti a uno dei tre gruppi di facoltà seguenti:

Gruppo di facoltà I:	scienze umane e scienze sociali
Gruppo di facoltà II:	scienze esatte, naturali e tecniche, farmacia, ingegneria, e i primi due anni di medicina umana, dentaria e veterinaria
Gruppo di facoltà III:	medicina umana, dentaria e veterinaria dal terzo anno in poi (formazione clinica)

³In caso di dubbio, la Commissione dell'Accordo sulle università decide in merito all'attribuzione a uno dei tre gruppi di facoltà.

⁴I cantoni contraenti hanno il diritto di consultare le liste nominative delle studentesse o degli studenti per i quali pagano i contributi.

III. Accesso alle università e parità di trattamento

Art. 10 Parità di trattamento in caso di restrizioni per l'ammissione agli studi

¹Nel caso di restrizioni per l'ammissione agli studi, le studentesse e gli studenti di tutti i cantoni contraenti beneficiano degli stessi diritti delle studentesse e degli studenti del cantone universitario.

²Ogni cantone universitario che rilascia restrizioni per l'ammissione agli studi richiede il preavviso della Commissione dell'Accordo sulle università.

³Se la disponibilità di posti per una disciplina è insufficiente in una o più università, le candidate e i candidati agli studi e le studentesse e gli studenti possono essere trasferiti in altre università, nella misura in cui vi siano posti disponibili. La Commissione dell'Accordo sulle università designa il servizio addetto ai trasferimenti.

Art. 11 Trattamento delle studentesse e degli studenti di cantoni non contraenti

¹Le studentesse e gli studenti di cantoni non contraenti non possono prevalersi del diritto alla parità di trattamento.

²Essi sono ammessi ad un'università solo nella misura in cui vi sono posti sufficienti per le studentesse e gli studenti dei cantoni contraenti.

³Essi dovranno pagare tasse supplementari corrispondenti almeno all'ammontare dei contributi giusta l'articolo 12.

IV. Contributi

Art. 12 Ammontare dei contributi

¹I contributi forfettari per studentessa e studente sono i seguenti:

	Gruppo di facoltà I	Gruppo di facoltà II	Gruppo di facoltà III
A partire dall'anno di studio 2005/2006 ³	10 090 franchi	24 430 franchi	48 860 franchi
A partire dall'anno di studio 2013/2014 ⁴	10 600 franchi	25 700 franchi	51 400 franchi

³ Nuovi contributi a partire dall'anno di studio 2005/2006 secondo decisione della Commissione AIU del 15 febbraio 2005, in base all'articolo 26

⁴ Nuovi contributi a partire dall'anno di studio 2013/2014 secondo decisione della Commissione AIU del 1° dicembre 2011, in base all'articolo 26

²La metà dei contributi sopra menzionati è dovuta per le studentesse e gli studenti del semestre d'inverno, l'altra metà per le studentesse e gli studenti del semestre d'estate.

Art. 13 Riduzione per perdita dovuta a migrazione elevata

¹I contributi dovuti dai cantoni di Uri, Vallese e Giura sono ridotti del dieci per cento; quelli dei cantoni Glarona, Grigioni e Ticino del cinque per cento.

²La riduzione per perdita dovuta a migrazione è a carico dei cantoni universitari, proporzionalmente alla percentuale dei contributi per studentesse e studenti extra-cantionali ad essi versati.

Art. 14 Durata dell'obbligo di pagamento

¹L'obbligo di pagamento è limitato nel tempo

- a. a 12 semestri per studentesse e studenti immatricolati nelle discipline dei gruppi di facoltà I e II, e
- b. a 16 semestri per studentesse e studenti immatricolati nelle discipline del gruppo di facoltà III.

²È presa in considerazione la durata totale di immatricolazione a una o più università e istituti universitari svizzeri.

³Se una studentessa o uno studente intraprende un nuovo studio dopo aver ottenuto un diploma o una licenza universitaria (articolo 7 capoverso 2), il calcolo del numero di semestri riparte da zero. Il dottorato nella disciplina del primo diploma non è considerato un secondo studio.

Art. 15 Riduzione per tasse d'iscrizione elevate

I cantoni universitari possono riscuotere tasse d'iscrizione individuali eque. Se esse sorpassano la soglia massima fissata dalla Commissione dell'Accordo sulle università, i contributi stabiliti all'articolo 12 sono ridotti dell'importo eccedente.

V. Esecuzione

Art. 16 Commissione dell'Accordo sulle università

¹La Commissione dell'Accordo sulle università controlla l'esecuzione del presente accordo.

²Essa è nominata in modo paritetico dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle finanze (CDF); si compone di quattro rappresentanti di governo di cantoni universitari e di quattro rappresentanti di governo di cantoni non universitari.

³Un rappresentante o una rappresentante della Confederazione partecipa alle riunioni con voto consultivo.

⁴La Commissione dell'Accordo sulle università ha in particolare i seguenti compiti. Essa:

- a. sorveglia l'attività del segretariato dell'accordo;
- b. prende le decisioni correnti necessarie per l'esecuzione dell'accordo;
- c. presenta proposte di soluzione su questioni importanti ai governi dei cantoni contraenti; di regola i comitati della CDPE e CDF sono consultati in precedenza.

Art. 17 Segretariato

Il Segretariato della CDPE funge da segretariato dell'accordo. Esso tratta gli affari correnti dell'accordo.

Art. 18 Termine di pagamento

¹La Commissione dell'Accordo sulle università fissa i termini di versamento e di accredito dei contributi.

²Essa può fissare un interesse moratorio per i pagamenti tardivi. L'interesse moratorio non può essere più elevato di quello riscosso nell'ambito dell'imposta federale diretta.

Art. 19 Compensazione

I contributi che un cantone contraente deve versare ad un altro cantone contraente sono compensati con i crediti che esso vanta in virtù del presente accordo.

Art. 20 Interessi sui contributi

¹I costi di esecuzione del presente accordo sono finanziati con il ricavo derivante dagli interessi sui contributi versati⁵.

²La Commissione dell'Accordo sulle università può decidere di utilizzare il ricavo derivante dagli interessi per altri compiti connessi con l'esecuzione dell'accordo.

VI. Istanze di ricorso

Art. 21 Istanza d'arbitrato

Un'istanza d'arbitrato nominata dalla Commissione dell'Accordo sulle università statuisce definitivamente sui litigi concernenti l'effettivo delle studentesse e degli studenti, l'attribuzione delle studentesse e degli studenti a uno dei tre gruppi di facoltà e l'obbligo contributivo dei cantoni.

Art. 22 Tribunale federale⁶

Il Tribunale federale giudica su azione di diritto pubblico giusta l'articolo 83 capoverso 1 lettera b della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943⁷ i litigi che

⁵ Nel caso in cui il capitale netto del segretariato AIU, causa mancanza di reddito d'interessi, non bastasse più per compensare i costi d'esecuzione dell'Accordo, questi costi saranno fatturati ai cantoni contraenti, in modo proporzionale. La chiave di ripartizione è data dal numero di studenti soggetti all'AIU (mezzi del semestre invernale ed estivo). (Decisione dell'Assemblea plenaria della CDPE del 28 ottobre 2005, su proposta della Commissione AIU)

⁶ Nota bene: il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF) del 17 giugno 2005. Sui litigi giusta l'articolo 22 AIU decide ora il Tribunale federale in base all'articolo 120 LTF.

⁷ RS 173.110

potrebbero nascere tra cantoni in ragione del presente accordo.
Resta riservato l'articolo 21.

VII. Disposizioni finali

Art. 23 Adesione

L'adesione all'Accordo è comunicata al Segretariato generale della CDPE⁸.

Art. 24 Proroga e denuncia

¹L'accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un termine di preavviso di due anni.

²L'accordo può essere denunciato, la prima volta, per il 31 dicembre 2003.

³Se l'accordo non è denunciato, esso si ritiene prorogato di anno in anno.

Art. 25 Numero minimo di cantoni contraenti

Il presente Accordo esplica i suoi effetti, allorquando almeno la metà dei cantoni universitari e la metà dei cantoni non universitari vi hanno aderito, e sin quando tale quorum è garantito.

Art. 26 Adattamento dei contributi e delle riduzioni

¹La Commissione dell'Accordo sulle università può

- a. adattare l'importo dei contributi in funzione dell'evoluzione dei costi della formazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004, e

⁸ Chiusura della procedura d'adesione: 29 novembre 1998

- b. adattare l'importo delle riduzioni per perdite dovute a migrazione elevata nella misura in cui subentra una modifica importante della situazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004.

²L'adattamento dei contributi non può essere superiore al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo.

³La decisione di adattare gli importi dei contributi e delle riduzioni deve essere approvata da almeno cinque membri.

⁴La Commissione dell'Accordo sulle università comunica la sua decisione almeno due anni e mezzo prima dell'entrata in vigore della stessa.

Art. 27 Durata delle obbligazioni in caso di denuncia

Un cantone che denuncia l'accordo è tenuto a rispettare gli obblighi derivanti dallo stesso a favore delle studentesse e degli studenti immatricolati al momento del suo ritiro.

Berna, 20 febbraio 1997

Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

Il presidente:
Peter Schmid

Il segretario generale:
Moritz Arnet

Conferenza dei direttori cantonali delle finanze

Il presidente:
Franz Marty

Il segretario generale:
Kurt Stalder